



Relazione illustrativa

Primo Correttivo RE e RdV
Bozza - Dicembre 2025

L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Assessora: Caterina Bagni

Direttore Generale: Daniele Cristoforetti

AMMINISTRATORI DEI COMUNI

Sindaci: Riccardo Righi – Enrico Diacci – Daniela Tebasti – Caterina Bagni

Assessori delegati all'urbanistica: Riccardo Righi - Susanna Bacchelli - Daniela Tebasti - Caterina Bagni

GRUPPO DI LAVORO CORRETTIVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Responsabile Ufficio di Piano e dirigente del Settore U8: Renzo Pavignani

Coordinatrice Gruppo di lavoro: Carla Bonavetti

Responsabili e dipendenti del Comune di Campogalliano: Davide Baraldi - Marco Domati - Katia Vallini

Responsabili e dipendenti del Comune di Carpi: Alberto Arletti - Irene Malavolta - Rita Marchi Baraldi - Eleonora Mariotti - Elisabetta Pecorelli - Nadia Zinnai

Responsabili e dipendenti del Comune di Novi di Modena: Mara Pivetti

Responsabili e dipendenti del Comune di Soliera: Lorenza Manzini - Carla Bonavetti

GRUPPO DI LAVORO CORRETTIVO ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Responsabile Ufficio di Piano e dirigente del Settore U8: Renzo Pavignani

Coordinatrice Gruppo di lavoro: Monica Polignano

Responsabili e dipendenti del Comune di Campogalliano: Davide Baraldi - Angela Guastaferro - Erica Barilli

Responsabili e dipendenti del Comune di Carpi: Monica Polignano - Francesco Ritacco

Responsabili e dipendenti del Comune di Novi di Modena: Sara Gherardi - Giuseppe Russo

Responsabili e dipendenti del Comune di Soliera: Lorenza Manzini

Relazione sui correttivi al Regolamento edilizio

Le modifiche al testo del Regolamento Edilizio e al suo “Allegato 1: Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato” sono state ritenute necessarie a seguito degli approfondimenti effettuati dai tecnici istruttori comunali in relazione ad interventi sul territorio ed all’applicazione della norma, anche su quesiti e richieste di chiarimento pervenute da tecnici professionisti.

La messa a punto dei correttivi di alcuni articoli è avvenuta a seguito del confronto interno tra uffici dei Comuni delle Terre d’Argine nell’ambito dell’Ufficio di Piano intercomunale di cui alla DGU n.24/2021, al fine di rendere maggiormente efficaci e attuali i contenuti regolamentari sull’intero territorio.

In generale, i correttivi introdotti consistono in:

A - modifiche “minori” suddivise in:

- Correzione di Errori e Refusi;
- Aggiornamenti di riferimenti normativi;
- Modifica parziale del testo attraverso sostituzione di parole a migliore comprensione del contenuto;

B - revisioni di forma, finalizzate a rendere le disposizioni del Regolamento di più agevole lettura, univoca interpretazione o facile applicazione, senza effetti sul contenuto delle disposizioni stesse (riformulazione parziale di estratti del testo vigente);

C - modifica/integrazione del testo degli articoli, anche con inserimento/eliminazione di commi sia a chiarimento e semplificazione delle disposizioni, sia rivedendo alcune scelte con finalità di semplificazione procedurale o, ad es., per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ecc..

Nel dettaglio, a seguire gli articoli dove i correttivi hanno arricchito e meglio esplicitato il contenuto:

Art. A1 PARAMETRI E INDICI URBANISTICI

Il correttivo ha comportato la introduzione del punto “a.21 Lotto virtuale” e la nuova definizione utile alla corretta applicazione, nel caso di ampliamento di edifici esistenti, delle disposizioni del PUG per la determinazione delle dotazioni territoriali dovute e delle prestazioni di sostenibilità richieste all’intervento.

Art. A4 STRADE

Il correttivo ha comportato l’inserimento di un elemento mancante: ai punti “n.3 Classificazione delle strade” e “n.4 Caratteristiche minime delle strade” è stata aggiunta la lettera “D - Strada urbana di scorrimento” e relative caratteristiche minime.

Art. A6 DEFINIZIONI PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO RURALE

Il correttivo ha comportato la specificazione della funzione al punto p.11 per l’*Allevamento zootecnico non intensivo*, la sostituzione della tabella 1 con la più recente tabella dei fattori di conversione UBA approvata dalla Regione Emilia Romagna nel “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*” del 19 marzo 2024 n.2 e la conseguente chiarificazione al punto p.12 degli *Allevamenti intensivi*.

Art. B1 INTERVENTI EDILIZI

I correttivi hanno riguardato l’inserimento di:

- specifiche all’Art. B1.5 Ristrutturazione edilizia f), “ricostruttiva”, nel quale si introduce un preciso richiamo agli incrementi volumetrici nei limiti di cui all’art. 3.3.1 c.1 delle Norme del PUG o ove previsti per legge; nonché si raccorda meglio la definizione di RE nelle due fattispecie “conservativa” o “ricostruttiva” con la definizione uniformata statale/regionale e con le specifiche introdotte dal PUG/RE per determinate categorie di beni.

Art. B2.2 Uso temporaneo

Il correttivo ha comportato il completamento della definizione come riportato all’art.16 della LR 24/2017.

Art. C2.1.1 Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà (Dcp)

Il correttivo ha sostanzialmente comportato

- il superamento di un contrasto con art.3.3.4 comma 5 delle Norme del PUG attraverso il riallineamento del testo (eliminazione la specifica di “in aderenza”);
- l’aggiunta di chiarimento sulla possibilità di costruzione a confine senza accordo.

Art. 1.2 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)

Il correttivo ha comportato l’aggiunta del comma 17 che richiama l’estensione del campo di competenza della CQAP ai *pareri preventivi* di cui all’art.9 comma 6, nonché, per gli strumenti urbanistici PdC conv., PdC in deroga, Procedimenti unici ex Art. 53 (ai quali si aggiungono anche i procedimenti ex art. 8 del DPR 160/2010), la limitazione dell’obbligo di acquisizione del parere consultivo ai soli casi in cui vi sia interferenza con beni paesaggistici o edifici tutelati.

Art. 2 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali.

I correttivi hanno riguardato:

- il comma 3 chiarisce che la carenza degli elaborati costitutivi dei procedimenti urbanistici come indicati nell’appendice 3 del RE può costituire motivo di improcedibilità della domanda;
- il comma 5 con precisazioni circa il formato da utilizzare per i file da inoltrare, non limitando il formato PDF/A in accordo alle linee guida AGID;
- introduzione del comma 7 relativo alla richiesta della trasmissione di file vettoriali in formato shape file, ove il procedimento preveda anche varianti allo strumento urbanistico generale.

Art. 6 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

I correttivi hanno riguardato il solo comma 2 con l’aggiunta della più frequente modalità con la quale gli uffici dispongono la dichiarazione di inagibilità.

Art. 8 Realizzazione delle dotazioni territoriali

Tra i correttivi apportati si segnalano:

- la modifica del comma 7 volta ad esplicitare con maggiore chiarezza la necessità dell’attivazione da parte dei proponenti, delle fasi propedeutiche e di confronto con gli uffici tecnici, nella predisposizione di titoli abilitativi diretti o complessi che comportino la progettazione e la realizzazione di dotazioni territoriali;
- l’introduzione del comma 8 a specifica dell’inquadramento normativo (Nuova Costruzione) e del relativo titolo abilitativo (Permesso di Costruire) in riferimento alla realizzazione di dotazioni territoriali;
- l’introduzione del comma 9 che, nelle more dell’approvazione di specifico regolamento di attuazione, a conclusione delle opere di realizzazione delle dotazioni pubbliche, prevede l’attivazione di una fase di contraddittorio tra gli uffici comunali ed i soggetti privati, finalizzata alla verifica della corretta esecuzione delle stesse prima della presa in carico e acquisizione delle aree al patrimonio comunale.

Art. 21 Cartelli di cantiere

I correttivi hanno riguardato:

- riformulazione dei commi 1 e 2 a seguito delle modifiche normative come delineate anche su Modulistica unificata post LR 5/2025 (Modulo 1 lettera I-bis) Rispetto degli obblighi in materia di cartello di cantiere), adeguando anche i termini delle figure coinvolte;
- introduzione del comma 3 i relativo all’obbligo di esposizione in cantiere della notifica preliminare;
- introduzione del comma 4 relativo ai soggetti responsabili delle obbligazioni riportate ai commi precedenti ed i riferimenti alle relative sanzioni amministrative.

Art. 28.4 Controllo dell'illuminamento naturale

Oltre alla parziale riscrittura dei paragrafi mirata ad una maggiore chiarezza circa le possibilità di intervento nell'esistente (di valore e privo di valore), che nella stesura originaria erano distribuite su più commi, il correttivo ha circoscritto la necessità, per gli usi abitativi, di avere una veduta diretta sull'esterno dai soli ambienti di soggiorno dell'abitazione.

Art. 28.5 Ventilazione e ricambi d'aria

Il correttivo ha riguardato, in analogia con l'art. 28.4, l'introduzione di correttivi mirati ad una maggiore chiarezza dei campi di applicazione dell'articolo.

Nelle funzioni abitative è consentito il concorso al raggiungimento del rapporto aerante da parte delle porte di accesso alle unità immobiliari con affaccio su aree private ad uso esclusivo.

Art. 28.8 Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento

Il correttivo ha comportato, per il paragrafo su *Scale, parapetti e corrimani*, l'allineamento alla norma nazionale (artt. 4.1.10 e 8.1.10 del DM 236/89), in riferimento all'obbligo del corrimano su entrambi i lati della scala se la larghezza della scala stessa è superiore o uguale a m.1,20.

Art.28.9 Superamento delle barriere architettoniche

Il correttivo ha riguardato il comma 2 con l'inserimento dello specifico riferimento all'art.78 che (anch'esso oggetto di correttivo in questa sede) aggiunge elementi alla più generica normativa di settore.

Art. 28.10 Organizzazione distributiva, spazi minimi e arredabilità

I correttivi hanno riguardato oltre ad alcune modifiche puntuali del testo mirate ad una più efficace applicazione della norma:

- chiarimenti sull'applicazione della norma relativa alla Superficie accessoria (SA) minima pari al 5% della Superficie totale (ST) complessiva dell'edificio, negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, relativa solo ai condomini verticali con esclusione delle tipologie a schiera o abbinate con almeno 4 alloggi.

Art. 31 Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia

I correttivi hanno riguardato, al comma 1;

- eliminazione della lettera a relativa al campo di applicazione delle monetizzazioni;
- revisione della lettera b con riferimento agli interventi di rigenerazione urbana in applicazione della DAL 186/2018;
- eliminazione della lettera d con riferimento alle opere di superamento delle barriere architettoniche;
- introduzione della lettera d con riferimento agli incrementi volumetrici previsti dal regolamento nelle città da qualificare e rigenerare;
- al comma 2 chiarimento relativo agli ambiti di applicazione per i quali il superamento dei requisiti minimi costituisce premialità nella valutazione di sostenibilità del beneficio pubblico.

Art 39 Aree per parcheggio

Tra i correttivi apportati al fine un migliore coordinamento con gli altri articoli del RE, si segnalano:

- l'inserimento ai commi 1, 10 e 11 di specifiche relative a dimensioni e superficie convenzionale per parcheggio per *mezzo pesante*;
- l'inserimento di un nuovo comma 4bis, per richiamare espressamente in questo articolo la dotazione relativa al parcheggio pertinenziale dedicato alle persone con disabilità nei nuovi edifici con più di 10 unità abitative disciplinata all'art.78 comma 6;
- al fine di chiarire meglio che il comma 9 è legato al comma 8 (obbligo di copertura arborea dei parcheggi nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi e pdc conv.) si precisa che la disposizione specifica sulle pensiline fotovoltaiche in luogo della copertura arborea è applicabile solo negli

strumenti attuativi (Accordi Operativi, Piani attuativi di iniziativa pubblica, Procedimento unico art. 53 lett.b,) e nei permessi di costruire convenzionati;

- l'inserimento di disposizione specifica sulla *copertura* dei posti bici all'aperto di cui al comma 15, limitando la disposizione per le sole funzioni produttive, direzionali e commerciali.

Art 43 Dehors/Chioschi (i.7), Edicole (i.8), Dehors (i.9) su suolo pubblico e privato

I correttivi hanno riguardato:

- indicazione del campo di applicazione più specifico nel titolo e nell'articolo;
- il comma 9 dove è stato inserito il riferimento alle NORME del PUG art. 4.3.2 comma 7;
- il comma 14 con l'inserimento dell'approvazione da parte del Comune di Novi di Modena del Regolamento Dehors.

Art 44 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato di uso pubblico

Il correttivo ha riguardato l'indicazione del campo di applicazione più specifico nel titolo e nell'articolo.

Art 65 Coperture degli edifici.

I correttivi hanno riguardato il comma 5 puntando alla semplificazione delle disposizioni, evitando la possibilità di plurime interpretazioni del testo, tenendo conto che il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) circa la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale indifferibile ed urgente anche attraverso la cd "generazione diffusa".

Si è di fatto ribadito che la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto di fabbricati o aree di valore deve essere esaminata caso per caso (in sintesi: compatibilmente con l'orientamento delle falde, possibilmente inseriti su quelle non visibili dalla strada, o comunque minimizzandone la visibilità, compatibilmente con gli obiettivi di tutela), individuando soluzioni progettuali che:

- consentano di minimizzare l'impatto del fotovoltaico sul tetto sugli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante;
- possano arrivare anche alla qualificazione di questi elementi non come intrusioni e fattore di disturbo visivo, e dunque senza necessariamente necessitare dell'utilizzo del colore rosso, tant'è che è stato espressamente eliminato il riferimento a tale requisito.

Si è quindi allargata la possibilità di posa *semi-integrato* (dunque anche in appoggio e complanare al manto, *più facilmente removibili e quindi reversibili*) e non solo 'integrato', ribadendo le forme regolari ed il distanziamento dai limiti della falda.

Si è specificato che la valutazione, se inseriti all'interno di un progetto, è rimandata al parere della CQAP e si è aperta la possibilità a soluzioni tecnologicamente innovative.

Si è poi inserito specifico riferimento ad altro articolo per i casi non ricompresi nel comma.

Art 68 Antenne, parabole e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

Il correttivo apportato riguarda l'eliminazione dell'obbligo per le parabole della colorazione in linea con quella dell'elemento su cui sono inserite (comma 1 punto 2);

Art 72 Recinzioni

Tra i correttivi apportati si segnala la riscrittura parziale di alcuni commi al fine di facilitarne la lettura, in particolare :

- comma 1, si precisano meglio la finalità: le recinzioni non devono essere da ostacolo alla visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione;
- nel comma 2, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Strada, si definisce più correttamente l'ambito di applicazione, sostituendo a 'territorio urbanizzato' e 'territorio rurale' la definizione di 'centro abitato' (e quindi all'interno di-, all'esterno di-) ai sensi del Codice della Strada, con riferimento all'individuazione cartografica riportata in VT4;

- riformulazione comma 2 lettera b. relativamente alle recinzioni a rete metallica, a maggiore chiarezza, evidenziando l'obbligo della siepe verde almeno su un lato solo nel primo caso;
- alla lettera d eliminazione dell'obbligo di dover produrre all'amministrazione comunale certificato di corretta installazione, se non normativamente previsto;
- eliminazione della lettera f., in quanto prescrizioni già previste nel RE art. 76.1;
- eliminazione delle lettere g. ed o. in quanto prescrizioni già riportate nelle premesse dell'articolo;
- eliminazione della lettera h. con la finalità di rimandare la valutazione all'istruttoria tecnica del procedimento in relazione alla specificità dell'intervento;
- l'inserimento di un nuovo comma j. circa la possibilità di recinzione su pali e rete per delimitazione lotti interni a comparti in fase di attuazione o lotti liberi nel TU;
- si aggiunge maggior dettaglio alla lettera l. necessario per gli impianti per le infrastrutture energetiche.

Art. 73 Beni culturali e edifici storici

I correttivi apportati sono relativi alla correzione della terminologia utilizzata, oltre alla revisione di alcuni commi:

- al comma 5 vengono meglio specificati i casi in cui è necessario acquisire il parere della CQAP in relazione alla classificazione degli edifici tutelati disposta dal PUG;
- ai commi 7 e 8 viene inserito un rimando alle norme del PUG per l'individuazione di distanze dalle strade e confini di proprietà;
- al comma 8 viene aggiunto il richiamo all'art. 88 del RE per la realizzazione di piscine esterne.

Art 73.6 Prescrizioni particolari per gli interventi di restauro e risanamento conservativo d) degli edifici di valore storico culturale testimoniale in territorio rurale

La necessità di risolvere al comma 6 una possibile diversa lettura della norma, anche in riferimento a quanto già normato all'art. A2.1 - b.13 e b.14, ha portato alla eliminazione della congiunzione "o" (alternativa tra diversi elementi), chiarendo in tal modo la necessità di perizia per intervento di demolizione e ricostruzione per edifici di valore con stato conservativo riportato dalle Schede TR4 di "rudere" o "ammalorato/deteriorato" e per edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, casistica che viene ampliata a tutti gli eventi calamitosi.

Art. 76.1 Criteri generali per il corretto inserimento paesaggistico di edifici in territorio rurale

Il correttivo è mirato a chiarire meglio il campo di applicazione dei criteri per il corretto inserimento paesaggistico di edifici in territorio rurale estendendoli a tutti i tipi di interventi in coerenza con il precedente art. 76.

La necessità di risolvere il potenziale contrasto con l'art.5.6.1 comma 2 delle Norme TR6 ("H <= a quella dell'edificio esistente) ha comportato quale correttivo, l'aggiunta, al punto a. per gli edifici ad uso abitativo, in caso di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, in relazione al "tipo", la specifica che lascia aperta la possibilità di non avere almeno due o tre piani fuori terra in caso di edificio legittimato ad un solo piano.

Art.78 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

L'articolo affronta con approfondimenti specifici il tema del *superamento barriere architettoniche* in riferimento a immobili destinati ad un pubblico utilizzo e/o esercizio privato aperto al pubblico, disciplinando disposizioni specifiche in aggiunta a quanto disposto dalla normativa nazionale e di settore. I correttivi operano una redistribuzione dello schema dei commi con lo scopo di chiarire i diversi ambiti di applicazione delle disposizioni specifiche.

Art.89 Altre opere di corredo agli edifici.

L'articolo affronta oggetti in edilizia libera ed opere pertinenziali per i quali recenti normative sovraordinate hanno introdotto aggiornamenti. Scopo dei correttivi apportati è di adeguarlo alle più recenti disposizioni e

renderlo più chiaro ed applicabile, eliminando anche i riferimenti ai dehors in quanto disciplinati dall'art. 43, che potrebbero generare incertezze nell'applicazione della norma.

Tra i correttivi principali apportati al comma 8 si segnalano:

- nella definizione *d) Pergolato* viene aggiunta una precisazione sulle caratteristiche costruttive e architettoniche della struttura;
- nella definizione *e) Pergotenda* viene rivista la definizione mettendo in evidenza la connotazione della tenda quale opera principale della struttura e viene aggiornato quanto disciplinato in merito alle tipologie di copertura in adeguamento a quanto disposto dalla LR 5/2025 e ;
- viene eliminata la possibilità di suddividere in due distinte strutture gli elementi *d) Pergolato* ed *e) Pergotenda*;
- introduzione del comma 11 ed eliminazione della lettera *h) Tettoia per usi accessori*, per meglio definirla quale opera pertinenziale non soggetta ad edilizia libera, ma a titolo edilizio ed al rispetto delle disposizioni normative fissate dal PUG.

Art 92 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

La necessità di definire le sanzioni, anche da un punto di vista quantitativo, ha comportato i seguenti correttivi:

- l'inserimento di un comma 3 per definire il campo di applicazione delle sanzioni legate al mancato rispetto dei valori RIE e MEC e più in generale degli obblighi di realizzazione di dotazioni arboreo-arbustive e dotazioni ecologico-ambientali previste nelle convenzioni/atti d'obbligo;
- l'inserimento di una voce per l'inosservanza degli obblighi convenzionali circa la manutenzione delle dotazioni territoriali sia sino alla cessione al patrimonio comunale, sia anche oltre ove previsto dalle convenzioni/atti d'obbligo.

APPENDICI

I - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE (AGGIORNAMENTO 2017. EVENTUALI ULTERIORI AGGIORNAMENTI DISPONIBILI NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE)

Il correttivo apportato consiste nella sostituzione completa della Tabella, desunta da testo regionale aggiornato.

La tabella infatti è stata modificata dalla RER, a seguito del comunicato n. 3/2018 del Responsabile di Servizio RER. Il testo ultimo è disponibile sul sito regionale, all'indirizzo

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/disciplina-regionale/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale> in DGR 922/2017 (PDF - 1009.4 KB) *Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L. R. 15/2013.*

Allegato 3: Ricognizione disposizioni normative (PDF - 621.2 KB) (aggiornato al comunicato n. 3/2018 del Responsabile di Servizio)

II RIDUZIONE DELL'IMPATTO EDILIZIO – RIE

Il correttivo apportato consiste nell'allineamento con l'Art. 3.3.5 *Permeabilità dei suoli* delle Norme TR6 del PUG:

- al comma 2 dell'art. II.1 inserimento di specifiche relative delle esclusioni nell'applicazione del RIE sulla base della diversa tipologia degli interventi progettuali, chiarendo in particolare quando, per interventi relativi a recinzioni o opere alle coperture degli edifici, l'applicazione del RIE diventa obbligo;
- inserimento del comma 4 all'art. II.2 con specifiche relative all'utilizzo dei fogli di calcolo pubblicati sul sito istituzionale ai fini del calcolo del RIE.

Relazione sui correttivi al Regolamento del Verde

Come detto, le modifiche interessano non solo il Regolamento Edilizio inteso come documento principale ma anche il suo **Allegato 1: Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato**.

Le modifiche proposte sono finalizzate prioritariamente ad una migliore definizione degli aspetti relativi all'applicazione delle norme stesse ai fini della tutela del patrimonio arboreo-arbustivo, della gestione e della progettazione del verde. Una efficace gestione delle infrastrutture verdi, che hanno ricadute su aspetti sociali, culturali e ambientali, richiede un periodico aggiornamento della normativa.

Sinteticamente le modifiche riguardano:

- a. Revisione aspetti e definizioni arboricolturali (capitozzatura);**
- b. Scelta del materiale vivaistico;**
- c. Maggiore tutela delle formazioni arbustive;**
- d. Condizioni di scavo;**
- e. Refusi e revisione modulistica;**

Per quanto riguarda la lett. a) si è resa necessaria una maggiore chiarezza nella definizione di una delle principali cause di danneggiamento degli esemplari arborei ovvero la capitozzatura (art. 12). La struttura delle piante è gerarchica grazie ad un complesso sistema ormonale il cui "centro operativo" risiede nell'**apice** dei rami. L'eliminazione di quella che viene comunemente chiamata "dominanza apicale" conduce la pianta ad una disorganizzazione ormonale, meccanica ed energetica.

Per quanto riguarda la lettera b) è stato rivisto il sistema delle classi dimensionali degli alberi e degli arbusti (art.8) ai fini della scelta vivaistica, introducendo criteri più chiari e nel rispetto delle esigenze di di attecchimento e sviluppo vegetativo, così da garantire uniformità nella progettazione, nella messa a dimora e negli interventi di compensazione. Viene data inoltre la possibilità di impiegare astoni con i dovuti *correttivi* dimensionali.

Per quanto riguarda la lett. c) le modifiche prevedono una maggiore e più strutturata trattazione degli arbusti, specie in relazione alle cure colturali (artt. 5-7-11) ed ai criteri di compensazione in caso di eliminazione (art. 18) , riconoscendo il ruolo ecologico, paesaggistico e funzionale di tali componenti vegetali (Appendice).

Circa la lett. d) particolare attenzione è stata posta alle operazioni di scavo in prossimità delle alberature (art. 23), esplicitando l'obbligo di certificazione dello scavo da parte di un tecnico competente, al fine di garantire la stabilità delle piante e attivare un monitoraggio.

Infine, lett. e) il Regolamento è stato oggetto di una revisione volta alla correzione di refusi ed errori materiali, senza modificarne l'impianto normativo e migliorando il coordinamento con il Regolamento Edilizio. Si è affrontata in parallelo la revisione della modulistica in accordo alle modifiche introdotte dal correttivo e in linea con la conformazione dell'intero testo del Regolamento del verde.